



STRATEGIA EUROPEA SUI DIRITTI DELLE VITTIME DI REATO

21-22 SETTEMBRE 2021
ATTI DEL CONVEGNO

a cura di

ARIANNA AGNESE

Contributi di

**ARIANNA AGNESE, GIUSEPPE BUCCA, IRMA CONTI,
LUIGI DONATO, ALESSANDRO MALARA,
VINCENZO MASTRONARDI, MARIO PAVONE,
SUSANNA PETRASSI, RAFFAELLA PILERI,
MAGDA MARIA L.G. ROCCA, DOMENICA ROCCASALVA**



afacne



aracne



ISBN
979-12-5994-429-0

PRIMA EDIZIONE
ROMA 17 SETTEMBRE 2021

INDICE

- 7 Prefazione
Vincenzo Mastronardi
- 13 Introduzione
Arianna Agnese
- 51 Soggetti vulnerabili e Amministrazione di sostegno
Giuseppe Bucca
- 71 Punti di forza e lacune nell'attuale disciplina giuridica italiana in tema di violenza di genere
Magda Maria L.G. Rocca
- 105 I sensi di colpa della vittima nei reati di violenza di genere e stalking
Domenica Roccasalva
- 129 Rilevanza delle condotte riparatorie e mediazione penale
Mario Pavone

- 151 I soggetti malati e il consenso informato nell'atto medico
Alessandro Malara
- 175 Rafforzamento e Cooperazione tra gli attori pertinenti. Il Protocollo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e la Regione Lazio sugli onorari dei difensori delle vittime di reato
Irma Conti
- 181 L'arte di facilitare la risoluzione delle controversie
Raffaella Pileri
- 187 Tavola rotonda sulle indagini difensive in favore della vittima di reato
Luigi Donato
- 191 Analisi criminologica dei delitti in rete, le vittime di minore età
Susanna Petrassi

PREFAZIONE

VINCENZO MASTRONARDI⁽¹⁾

Ho avuto piacere di accettare la presente proposta di “prefazione” per 3 ordini di motivi: il primo perché mi occupo *de facto* di mediazione penale fin dal 1974 all’inizio della mia carriera accademico–assistenziale, il secondo perché la riforma della giustizia esige il doveroso apporto di tutti coloro che possono contribuire per la ottimale impostazione nelle varie articolazioni e terzo, ma non per ultimo, per la meritevole, presente ottima iniziativa dell’Avv. Arianna Agnese, Presidente dell’Associazione Nazionale Vittime di reato.

Parlando di giustizia riparativa, non dimenticando la mia matrice psichiatrica e criminologico–clinica, l’immaginario personale e collettivo si sposta immediatamente sui seguenti quesiti esemplificativi: lo stalker dopo le sue ripetute molestie assillanti esprimerà la sua reale volontà di mediazione oppure potrà sussistere il gravissimo pericolo

(1) Psichiatra, Criminologo Clinico. Già direttore della cattedra di Psicopatologia forense presso la Sapienza – Università di Roma. Docente di Teoria della devianza e Criminogenesi presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT).

di una strumentalizzazione della giustizia per poi realizzare una ulteriore vittimizzazione della sua preda?

Finora la tutela della vittima si è limitata alla apprezzabile sensibilizzazione sociale della denuncia delle vittime con le conseguenziali ufficiali limitazioni d'azione del soggetto maltrattante, non sempre riuscite. *Per fortuna la legge 69 del 17 luglio 2019 sul trattamento dei soggetti maltrattanti e il ddl 1770 del 26 marzo 2020 hanno dato corpo al progetto Zeus con più Centri di Ascolto per Uomini Maltrattanti (CAM) presenti a Firenze, Ferrara, Sassari Roma.* Non parliamo di terapia in quanto per la stragrande maggioranza dei casi non possiamo parlare di delirio di gelosia o più genericamente di malattia, bensì di “lucida volontà punitiva” (cfr. delitto Maiorano, Corte d’assise di Appello di Salerno, prima sezione n. 4/2020 sentenza, n. 16/2018 Reg gen.) da affrontare con un *trattamento di rieducazione criminale in funzione del recupero sociale del reo al fine di evitare le recidive, solo se sussistono i presupposti di compatibilità minima, media, alta o massima di reale disponibilità alla mediazione penale da parte della diade vittima–carnefice.*

La necessità di percepire l’immagine della futura vittima prima dell’evento delittuoso come *persona nemica e minacciosa da odiare* (Mastronardi, Calderaro, Leo 2021), non può trasformare, come per incanto il reo, in una persona realmente pentita se non spesso per finalità strumentali.

Le mie ricerche poi, di decenni presso più Procure, si sono rivelate particolarmente illuminanti, nell’ambito del reale o strumentale vissuto intrapsichico di pentimento. Un esempio: nella perizia affidatami dal tribunale di Soveglianza di Milano su Pietro Maso nell’appurare il pentimento, la risposta fornitami è stata: “non posso parlare di

pentimento; è come se quella che ha ucciso i genitori fosse stata un'altra persona”.

Al proposito la riforma della Ministra Cartabia in questo momento storico ci impone di non più sbagliare prospettive e *le ricerche del nostro Istituto Internazionale di Scienze Criminologiche e Psicopatologico-forensi (ric. MIUR) unitamente a quelle della Prof.ssa Merzagora dell'Università di Milano, quella del Prof. Cifaldi dell'Università di Chieti, dell'Avv. Giuseppe Fortunato, difensore civico Campano, dell'Avv. Agnese e della sua Equipe, allineandosi al progetto ZEUS ispirato dal Questore Alessandra Simone di Roma* si presentano in grado di organizzare una rete assistenziale e trattamentale di rilevanza nazionale fonte di ispirazione anche per altri organismi sovranazionali nel superamento dell'ottica esclusivamente punitiva; quindi *non più il subdolo assunto sociale “pena= vendetta”*.

Ma cosa ci dicono al proposito le ricerche circa la recuperabilità? Già secondo Fontanesi e Ponti (1966 riportato in Mastronardi 2012) in una ricerca presso più centri di Osservazione in più carceri italiane dal 1954 al 1969, la classificazione dei delinquenti in base alla possibilità di recupero è la seguente:

- *soggetti irrecuperabili* (nessun trattamento qualificato conosciuto potrebbe portare a un risultato positivo per questi soggetti);
- *soggetti recuperabili* se in presenza di un trattamento qualificato (psicoterapia, lavoro, scuola, trattamento medico/farmacologico, ecc.);
- *soggetti spontaneamente recuperabili* senza alcun trattamento qualificato.

Amato (1988) ponendo poi l'accento su un più idoneo concetto di prevenzione, focalizza l'attenzione sulla necessità di non ignorare le situazioni individuali variabili caso per caso, momento per momento e fornisce la classificazione dei delitti effettuata per l'appunto in funzione della relativa pena.

Vi troviamo i *delitti professionali* in cui al momento è duopo che entrino in atto interventi di difesa sociale. *I delitti occasionali* riguardano “gli uomini di un solo delitto” e aggiunge “qui non c'è nessuno da recuperare”, viceversa c'è il rischio criminogeno di stigmatizzarli. Quindi seguono *i delitti della malattia* (folli, tossicodipendenti, alcoolisti) e *i delitti del bisogno* che abbiamo il dovere di uomini di scienza di non occultare a noi stessi, evitando come dice Basaglia, di continuare a costruire una “giustizia che non riesce a difendere se stessa” e quindi individuando più idonee, concrete opportunità per sottrarli alla emarginazione, alla miseria, alla solitudine, ecc.

Sono molti i passi avanti effettuati dal 1966 e dal 1988 e sicuramente grazie alle politiche trattamentali del lavoro carcerario e di riabilitazione sociale dell'equipe di trattamento di più carceri italiane, il numero dei soggetti irrecuperabili si presenta, percentualmente fortemente assottigliato.

La riforma della Ministra Cartabia e l'avvento di più aggiornati strumenti di giustizia costituiranno nei prossimi mesi, i migliori presidi operativi diagnostici in grado anche di fornirci la compatibilità minima, media, alta o massima con la possibilità di migliori interazioni sociali per una più idonea giustizia riparativa (Mastronardi, Palermo 2021).

La necessità di rendere più specifico l'intervento sul reo secondo le statistiche americane riportate dal Gottfredson (1983) avrebbero già determinato negli USA la economiz-

zazione di 24.500.000 \$ in un anno. naturalmente si propongono ora alcuni problemi che hanno messo in crisi la criminologia e che se risolti dovrebbero migliorare la prevenzione della delinquenza e della recidiva. *I problemi che attualmente emergono sono soprattutto di ordine diagnostico classificativo e di previsione* e come dice lo stesso Autore la codificazione di tali concetti ci permetterà di conoscere le possibili conseguenze delle scelte alternative costituendo un valido requisito per l'adozione di decisioni nazionali di giustizia criminale. Una corretta diagnosi e quindi una idonea classificazione consentirà la collocazione del singolo in classe in modo tale che gli individui di una classe siano simili anche alla luce di una corretta valutazione delle previsioni del futuro comportamento. Anche in altri campi l'inserimento nella pratica clinica di nuove classificazioni è condizionata dalla necessità di riferire alle nuove classi nosografiche i presidi terapeutici adeguati: è per esempio il caso della diagnosi di stadio tumorale della porzio dell'utero indicato dal primo al quarto a seconda della gravità della patologia che sottende la prognosi e fornisce le indicazioni terapeutiche adeguati al singolo stadio (trattamento attinico radio chirurgico chirurgico isterectomia, ecc. confrontate dalle precedenti statistiche) i metodi finora utilizzati in criminologia si sono rivelati non del tutto adeguati per fornire un'utile guida per l'applicazione della legge e per adottare decisioni giuridiche e correttive in ogni passo di questo complesso processo giudiziario.

La criminalità non rappresenta o per lo meno non rappresenta più un problema del Magistrato, del Giurista o del Criminologo, viceversa è diventato un problema che investendo tutta l'umanità merita il doveroso ma sereno interesse di uomini, donne e bambini di ogni paese.

Consentitemi di concludere con la presente citazione:

La felicità non è un riposo ma una tregua, non è un punto di arrivo ma di partenza, non è una realizzazione ma un progetto.

(Francis De Croisset)

Riferimenti bibliografici

- Amato N., *Diritto delitto carcere*, Giuffrè, Milano 1987.
- Fontanesi M., Ponti G.L., *I servizi penitenziari e criminologici*. Relazione al II congresso nazionale di criminologia Roma 1965, “Quaderni di criminologia clinica”, 1966, p. 299.
- Gottfredson D.M., *Diagnosis, Classification and prediction in the Criminal Justice System*, in Ferracuti F., Wolfgang M., *Criminological Diagnosis*, Ann. International perspective, Lexington Book, Toronto 1983.
- Mastronardi V., *Manuale per Operatori Criminologici e Psicopatologi forensi*, Giuffrè, Milano 2012.
- Mastronardi V., Calderaro M., Leo S., *Staging e Scena del Crimine, Manuale di Analisi comportamentale*, Carocci, Roma 2021.
- Mastronardi V., Palermo G.B., *Il Profilo Criminologico, dalla Scena del Crimine ai Profili socio-psicologici*, Giuffrè, Milano 2021.

INTRODUZIONE

ARIANNA AGNESE⁽¹⁾

Per le vittime, la giustizia è troppo spesso un labirinto, così lunga è l'attesa, così numerosi i rinvii, il percorso è contornato da procedure. Le ho incontrate spesso queste vittime sbalottolate da un ufficio ad una sala di attesa, tentano di apprendere un insegnamento dalle donne e dagli uomini troppo indaffarati, dove l'aria importante scoraggia l'inopportuno — come se al dolore si debbe aggiungere l'indifferenza.

Badinter R., *Guide des droits des victimes*, Ed. Gallimard/Ministère de la Justice, Paris 1982, p. 4.

Strategia UE sui diritti delle vittime (2020–2025)

Tanti anni sono passati dal 1982 ad oggi ma le frasi più sopra riportate sono ancora oggi tristemente attuali, nono-

(1) Presidente Associazione Italiana Vittime di Reato.

stante la direttiva Europea in tema di diritti fondamentali delle vittime (2012/29 UE) che doveva spingere gli Stati Europei a modificare le norme del processo penale in modo tale da garantire i diritti minimi, fondamentali delle vittime di reato. Per questo la Commissione Europea, il 24 giugno 2020, ha presentato per la prima volta una strategia per rafforzare i diritti delle vittime di reato in Europa.

Tale strategia, che vuole implementare la direttiva europea 2012/29 sui diritti fondamentali delle vittime di reato, non efficacemente attuata dagli Stati Europei, delinea l'azione che la Commissione Europea, gli Stati Membri e la Società Civile dovranno svolgere.

I punti fondamentali su cui si dovrà operare sono:

- a) responsabilizzare le vittime di reato, anche attraverso la mediazione penale, istituto approvato nella nuova riforma della Giustizia italiana (c.d. Riforma Cartabia);
- b) tutti gli attori del sistema dovranno essere coordinati e lavorare insieme per la stessa finalità.

Le priorità cui si deve tendere nelle riforme e nelle prassi giudiziarie dei Paesi Europei sono cinque, così come previsto dalla Direttiva 2012/29 UE:

- 1) la vittima deve poter denunciare in un ambiente sicuro e deve avere le informazioni sui propri diritti;
- 2) si dovranno migliorare il sostegno e la protezione delle vittime vulnerabili;
- 3) si dovrà facilitare l'accesso al risarcimento del danno o all'indennizzo;
- 4) si dovranno rafforzare il coinvolgimento e la cooperazione di tutti gli attori pertinenti;

- 5) si dovrà rafforzare la dimensione internazionale dei diritti delle vittime.

I bisogni delle vittime

Ogni vittima del reato ha necessità diverse; pertanto uno dei pilastri della direttiva europea 2012/29, non rispettato quasi da tutti i Paesi Europei, è che ogni vittima deve essere trattata in maniera personalizzata. Per fare ciò è necessaria un'organizzazione anche tramite le Associazioni di Vittime che possano contribuire al rispetto delle esigenze delle stesse.

I bisogni delle vittime possono essere raggruppati in 5 grandi categorie:

- 1) trattamento rispettoso e riconoscimento dello stato di vittima;
- 2) protezione da intimidazioni, ritorsioni e ulteriori danni da parte dell'imputato o indagato e da danni durante le indagini giudiziarie e il processo penale (vittimizzazione secondaria)
- 3) sostegno, compresa l'assistenza immediata subito dopo la commissione del reato (assistenza psicologica, giuridica e pratica);
- 4) accesso alla giustizia per garantire che le vittime siano consapevoli dei loro diritti, che li comprendano e che siano comprese tanto da poter partecipare al procedimento penale con consapevolezza;
- 5) risarcimento del danno sia attraverso il risarcimento del danno dell'autore del reato o dello Stato. ma anche attraverso la mediazione o altre forme di giustizia riparativa.

I diritti delle vittime nell'UE

La direttiva 2012/29 UE detta i principi fondamentali per il rispetto dei diritti fondamentali delle vittime del reato, stabilendo che debbano avere assistenza e protezione e accesso alla giustizia.

I Paesi UE dovevano attuare le disposizioni della direttiva entro il 16 novembre 2015.

L'Italia ha adottato il d.lgs. 2015/212 ma ha trascurato il principio fondamentale della direttiva, che è quello che la vittima deve comprendere ed essere compresa (art. 3 Direttiva 2012/29 UE) e pertanto quelle informazioni sui diritti che vengono rilasciate per iscritto alla stessa all'atto della presentazione della denuncia non raggiungono l'obiettivo principale della Direttiva.

Infatti, la vittima spesso non comprende ciò che vi è scritto ed ha necessità di interloquire con un Avvocato, che le spieghi quali sono i diritti che le spettano.

In data 11 maggio 2020 la Commissione Europea ha presentato al Parlamento Europeo e al Consiglio una relazione nella quale sono riportati i punti specifici di valutazione sulla attuazione della direttiva 2012/29 UE, che detta norme minime in materia di diritti delle vittime esortando i Paesi Europei ad andare oltre.

In questa relazione si prende atto che la maggior parte degli Stati membri non hanno recepito la direttiva sui diritti delle vittime e sono in corso 21 procedure di infrazione da parte della Commissione per il recepimento incompleto. (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svezia)

Le carenze degli Stati membri in ordine al recepimento della direttiva sono:

- 1) la nozione di “vittima” nella direttiva è più ampia ricomprendendo anche i familiari di una vittima che non è deceduta. Anche il concetto di “minore” e di “giustizia riparativa” è importante in quanto determina i diritti concreti delle persone;
- 2) l’accesso alle informazioni della vittima di reato (artt. da 3 a 7 della direttiva 2012/29 UE);
- 3) la direttiva sui diritti delle vittime di reato prevede, come sopra esposto, il diritto di comprendere ed essere compresa (art. 3); il diritto ad ottenere informazioni sui propri diritti (art. 4) il diritto di essere informata al momento della denuncia e sul proprio caso (artt. 5 e 6);
- 4) la maggior parte degli Stati membri non è riuscita ad assistere proattivamente la vittima durante le comunicazioni (art. 3) e ad assicurare che tali comunicazioni siano rese in un linguaggio semplice tenendo conto delle caratteristiche personali della vittima (art. 3, par. 2).

In Italia sicuramente queste disposizioni non sono state attuate concretamente.

Alcune Associazioni di Vittime, formate per lo più da Avvocati, si sono fatte promotrici cercando, attraverso siti internet e attività di ascolto delle vittime, di spiegare i diritti sul caso specifico e di valutare l’effettiva comprensione. Tali Associazioni sono state censite dal Ministero della Giustizia ma non hanno avuto alcun riconoscimento o sostegno dallo Stato.

Alcuni Stati membri, inoltre, non hanno dato la necessaria assistenza linguistica alla vittima durante la presentazione della denuncia (art. 5, par. 2) ed altri non hanno dato l’avvi-

so di ricevimento scritto della denuncia con traduzione. Altri Stati membri l'hanno prevista solo per alcuni reati.

Nella relazione della Commissione, che si riporta integralmente, sono descritte in chiusura dell'Introduzione tutte le lacune degli Stati membri nel recepimento della direttiva europea.

A cosa mira la strategia per i diritti delle vittime 2020–2025?

La nuova strategia, di fronte alla mancata attuazione degli Stati membri della direttiva 2012/29 UE, punta il proprio obiettivo per far sì che gli Stati membri, la Società Civile e l'UE lavorino insieme nei prossimi 5 anni per favorire i diritti delle vittime di reato.

La Commissione continuerà a valutare la messa in opera della legislazione in tema di diritti delle vittime in tutti gli Stati membri e presenterà proposte legislative finalizzate a rinforzare i diritti delle vittime.

La Commissione inoltre:

- 1) lancerà campagne di sensibilizzazione sui diritti delle vittime promuovendo e sostenendo una protezione speciale per le vittime che abbiano bisogni specifici come le vittime di violenza di genere, di violenza domestica o di crimini d'odio;
- 2) promuoverà attività di formazione per le Autorità Giudiziarie in modo da rafforzare la formazione giudiziaria attraverso l'Agenzia dell'Unione Europea per la formazione dei servizi repressivi;
- 3) accorderà un finanziamento dell'UE alle Organizzazioni nazionali di aiuto alle vittime e alle Organizzazioni che operano nelle collettività;

- 4) garantirà la messa in opera di misure legislative anche attraverso la proposizione di proposte che mirino a rafforzare i diritti delle vittime;
- 5) controllerà e valuterà la legislazione in materia di indennizzo per le vittime di reato da parte dello Stato proponendo misure da adottare entro il 2022 cercando di semplificarne l'accesso ed eliminando gli ostacoli procedurali esistenti;
- 6) controllerà altresì che tale indennizzo pubblico per i reati violenti dolosi e per le vittime di terrorismo sia previsto nel bilancio dello Stato e sia adeguato;
- 7) prenderà misure perché le vittime non siano esposte al rischio di vittimizzazione secondaria durante il procedimento penale e nel corso della procedura d'indennizzo;
- 8) istituirà una nuova piattaforma dei diritti delle vittime: la piattaforma riunirà per la prima volta tutti gli attori che si occupano di vittime a livello europeo quali l'Agencia dei diritti fondamentali (FRA), la Rete europea dei problemi legati ai diritti delle vittime (ENVR) la Rete europea degli organismi di promozione dell'uguaglianza (EQUINET);
- 9) la piattaforma faciliterà il dialogo permanente e lo scambio delle buone prassi relative ai diritti delle vittime e alla strategia europea di uguaglianza tra uomini e donne 2020–2025.

Gli Stati Membri dovranno:

- 1) mettere in pratica correttamente la direttiva in tema di diritti fondamentali delle vittime;
- 2) lanciare campagne di sensibilizzazione sui diritti delle vittime anche per quelle che abbiano bisogni specifici;

- 3) sostenere la società civile e le Associazioni per rinforzare i diritti delle vittime anche attraverso fondi disponibili dell'UE;
- 4) cooperare con gli altri Stati membri per le situazioni transfrontaliere in seno alle strutture competenti nell'UE.

Altre azioni chiave:

- le Organizzazioni di aiuto alle vittime dovranno dialogare con le autorità nazionali e partecipare ad attività di formazione reciproca;
- migliorare la protezione e il sostegno delle vittime più vulnerabili.

Il ruolo delle associazioni nell'applicazione dei principi della direttiva 2012/29 UE e nei progetti di riforma della giustizia

Può presentarsi utile un excursus di diritto comparato con la Francia, paese europeo che pare abbia attuato meglio la direttiva 2012/29 UE.

Le relative esperienze potrebbero infatti rappresentare una linea guida per il Legislatore Italiano nei progetti innovativi in materia.

In Francia si distinguono fondamentalmente due categorie di Associazioni nella materia di interesse: le Associazioni di Vittime e le Associazioni di aiuto alle vittime di reato.

In Italia vi sono molte Associazioni di Vittime, basti pensare all'Associazione vittime della strada, all'Associazione di vittime di mafia, di terrorismo, di stalking, di violenza di genere, ecc.